



COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO

(Provincia di Catanzaro)



Delibera n° 10
Del 24/03/2018

COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA convocazione** – Seduta pubblica –

OGGETTO : Imposta Unica Comunale(IUC) Componente IMU- Conferma per l'anno 2018 aliquota vigente

L'anno **2018** il giorno **VENTIQUATTRO**. del mese di **MARZO** alle ore **10,10** a seguire, nella sala delle adunanze consiliari.

Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1.	PUCCI Franco Rosario	X	
2.	GALLO Bernardo	X	
3.	AIELLO Mariarosa	X	
4.	PUGLIANO Giancarlo	X	
5.	MUTO Antonio	X	
6.	AMBROSIO Graziella-Antonietta	X	
7.	BARTOLOTTA Giuseppe Giovanni		X
8.	AIELLO Marcello	X	
9.	SCUGLIA Silvio	X	
10.	ISABELLA Pasquale	X	
11.	CUDA Rossella	X	

Assegnati N. 11		Presenti	10
In carica N. 11		Assenti	1

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott. Antonio Grutteria - La seduta è pubblica -

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Dott. Pucci Franco Rosario**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato

OGGETTO:Imposta Unica Comunale(IUC) Componente IMU- Conferma per l'anno 2018 aliquota vigente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo l'I.M.U.;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- l'art. 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni relative all'applicazione dell'I.M.U.;
- l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
- l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'I.M.U., introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
- l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di I.M.U.;
- le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80;

Preso atto:

che dall'anno 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che, dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visti inoltre: l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito (è stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado) a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locare a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Legge di stabilità 2018 approvata con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017,. all'art. 1, comma 37, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2018, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

Richiamate:

1- la propria deliberazione n° 16 adottata dal Consiglio Comunale in data 08/09/2014 immediatamente eseguibile, di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)- Componente Imposta Comunale Propria (IMU),Tassa Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI) per come adeguato alle normative vigenti in materia giusta deliberazione C.C. n.06/2017..adottata in data odierna

2- la deliberazione del C.C. n° **22 del 29/09/2014** ad oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C.)componente Imposta Municipale Propria (I.M.U.)-Approvazione aliquote,detrazioni anno 2014;

3. la deliberazione del C.C. n° **28 del 20/08/2015** ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.)componente Imposta Municipale Propria (I.M.U.)-conferma per l’anno 2015 aliquota vigente-

4. la deliberazione del C.C. n° **24 del 14/05/2016** ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.)componente Imposta Municipale Propria (I.M.U.)-conferma per l’anno 2016 aliquota vigente

5. . la deliberazione del C.C. n° **13 del 30/03/2017** ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.)componente Imposta Municipale Propria (I.M.U.)-conferma per l’anno 2017 aliquota vigente

VISTI:

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011
- Il Regolamento Comunale di Disciplina degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 98 del 30/10/2010 successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 02 del 09/01/2014; -
- Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 11 del 21/04/2016
- Il Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 01 del 10/01/2013;
- La deliberazione di G.C. n. 28 del 25/01/2018 concernente l’approvazione del Piano Prevenzione della Corruzione e Piano dell’Integrità e della Trasparenza triennio 2018/2020;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 per come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;
- La normativa in materia di finanza locale;
- Lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di C.C. n°16 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio esercizio 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 20/07/2017 , con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 giusta delibera C.C. n 30 adottata nella seduta del 29/07/2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n 44 in data 14/03/2018 , con la quale è stata deliberata la presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la presentazione al Consiglio Comunale della Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018-2020 giusta delibera C.C. adottata in data odierna ;
- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ”Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
- **il Decreto del Ministro dell’Interno** del 29 novembre 2017, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali. (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017)
- **il Decreto del Ministro dell’interno** del 9 febbraio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018) con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica amministrativa e contabile dell’atto de quo ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000, per come modificato dall’art. 147 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;

Relazona sull’argomento iscritto all’o.d.g. il Sindaco Presidente,

Chiusa la discussione il Sindaco Presidente pone a votazione l’argomento.
per cui

Con voti favorevoli: n. 10 ; contrari: 0 ; astenuti: n. 0, espressi in forma palese da n 10 consiglieri votanti su 10 presenti e 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l’applicazione

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n. 13 del 30/03/2017;
 2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno 2018 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA (per mille)	DETRAZIONI
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata dal soggetto passivo,nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze(una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6 e C/7).	4,0	€ 200,00 <i>NOTA: per la prima casa non è più applicabile la "detrazione figli" (50 euro per ciascun figlio residente fino a 26 anni).</i>
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata dal soggetto passivo ,nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6 e C/7).	0	
Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata dal soggetto passivo , nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6 e C/7 CONCESSE IN COMODATO (<u>con i requisiti di legge</u>)	(50% di riduzione sulla base imponibile) aliquota base (7,6 per Mille)	
Altri immobili	7.6	
AREE FABBRICABILI	7,6	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n° 557 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n° 133.	0	
Terreni agricoli	0	

3.di confermare, per l'anno 2018, le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'I.M.U.:

a) -unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 707, lett. b), n. 3, della L n. 147/2013 - art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale). Dall'assimilazione sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) -unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E., **già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato con L. n. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014;

4. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie **catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze** (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% :

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs.22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

6. di dare atto :

che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

-che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

-che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l'introduzione delle recenti modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;

7 . di prendere atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

8. di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente,

Con voti favorevoli: n. 10 ; contrari: 0 ; astenuti: n. 0, espressi in forma palese da n. 10 consiglieri votanti su 10 presenti e 11 assegnati ed in carica; la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000,

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Consiglio Comunale

OGGETTO : Imposta Unica Comunale(IUC) Componente IMU- Conferma per l'anno 2018 aliquota vigente

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Martirano Lombardo li 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Pucci Franco Rosario

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Martirano Lombardo , li 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ass.re Aiello Mariarosa

Comune di Martirano Lombardo

(Provincia di Catanzaro)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

f.to Dott. Franco Rosario Pucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonio Grutteria

Rep. Pubbl. n. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio Comunale in ottemperanza alla L. n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi dal **26/03/2018** come previsto dall'art. 124, comma 1 D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

- In pari data comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.LGs 267/2000.

L'operatore dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonio Grutteria

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **26/03/2018**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonio Grutteria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li **26/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Grutteria
